

Regione Calabria
ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 luglio 2009, n. 175

Misure di profilassi nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS). Istituzione zona di protezione e sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESO atto che, nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è insorto un focolaio primario di malattia vescicolare suina «MVS» giusta comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia «Cerves» di Brescia dell'11/5/2009, presso l'azienda della Signora Luppino Caterina cod. az. 096RC012 sita in C.da Trapezio del comune di Villa San Giovanni (RC), afferente nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

CONSIDERATO che suini correlati al focolaio primario della Signora Luppino Caterina cod. az. 096RC012 sita in C.da Trapezio del comune di Villa San Giovanni (RC), sono stati movimentati presso più allevamenti suinicoli ricadenti nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria di Locri e in particolare nei comuni di: Benestare – Bovalino – San Luca – Careri – Canolo.

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità alle vigenti disposizioni, al fine di impedire la diffusione della malattia.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320.

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995, n. 98.

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218.

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista «A» dell'OIE.

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure contro la malattia vescicolare dei suini.

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE, relativa alle identificazione e alla registrazione degli animali.

VISTO il Decreto legislativo 196/99 «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

VISTA l'O.M. 26 luglio 2001, «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».

VISTA la Decisione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 che introduce nuove norme in tema di misure sanitarie di protezione contro la Malattia Vescicolare del Suino in Italia, modificata dal documento SANCO 10616/2006 – REV 1 approvato nello Scofach dell'8 novembre 2006.

VISTO il disposto del Ministero della Salute prot. DGVA VIII/43436/P-I.8.d/38 del 19 dicembre 2006 riguardanti misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione della malattia vescicolare (MVS).

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28/3/2007 (G.U. n. 161 del 13/7/2007).

VISTO l'andamento epidemiologico della malattia.

SENTITO il parere del Ministero e del Cerves.

ORDINA

Art. 1

Si dichiara zona di protezione da malattia vescicolare dei suini, il territorio dei Comuni, ricadenti e territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, epicentro del seguente focolaio: «Azienda Luppino Caterina codice aziendale 096RC012 sita in C.da Trapezio del comune di Villa San Giovanni (RC) e i Comuni di Benestare – Careri – San Luca – Bovalino – Casignana – Canolo – Mammola – San Giorgio Morgeto – Antonimina – Cittanova – Gerace territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria di Locri.

Ai limiti della zona di protezione, sulle vie d'accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta:

«Zona di Protezione per Malattia vescicolare dei suini.

Art. 2

Si dichiara zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini, il territorio o parte di esso dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di seguito elencati – Laureana di Borrello – Taurianova – Cittanova – Polistena – Gioia Tauro – Palmi – Seminara – Melicucca – Melicucco – Rosarno – Candidoni – San Ferdinando – Cinquefrondi – Molochio – Ciminà – Agnana – Grotteria ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, e Comuni di Bovalino – Benestare – San Luca – Casignana – Careri – Bianco – Ardore – Platì – Canolo – Mammola – San Giorgio Morgeto – Antonimina – Gerace ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria di Locri.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: «Zona di Sorveglianza per Malattia vescicolare dei suini».

Art. 3

Nell'ambito della Zona di protezione sono disposte le seguenti misure:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale;

b) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando la percentuale prevista dall'O.M. 26 luglio 2001 e s.m.i.;

c) visite periodiche alle stesse aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite effettuate dal Servizio Veterinario competente in funzione della gravità della epizootia nelle aziende che presentano maggiori rischi;

d) divieto di circolazione e trasporto degli animali appartenenti alle stesse specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;

e) i mezzi e le attrezzature utilizzate nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, né da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure, stabilite dal veterinario ufficiale che prevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;

f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati in un macello, in vincolo sanitario, con mezzi sigillati e con il rispetto delle procedure previste dal D.P.R. 362/96 e s.m. i. (Decreto del Ministero della salute 28/3/2007);

g) divieto di macellazione di suini ad uso privato, senza preventivo controllo dei Servizi Veterinari competenti.

Art. 4

Nell'ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale;

b) visite Cliniche periodiche nelle stesse aziende: la frequenza delle visite è valutata da Servizio Veterinario competente considerando le aziende che presentano i maggiori rischi;

c) eventuale controllo sierologico nelle aziende considerate a rischio;

d) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati, introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

e) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

— tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

— sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

— un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure di cui all'allegato II del D.P.R. 362/96 e s.m.i.;

— ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

— i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'art. 64 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 5

Tutte le attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dell'Azienda Sanitaria di Locri.

Art. 6

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate, i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dell'Azienda Sanitaria di Locri, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, li 15 luglio 2009

Il Presidente
On. Agazio Loiero

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 luglio 2009, n. 184

Misure di profilassi nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS). Revoca totale Ordinanza n. 93 dell'8 maggio 2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, a seguito dell'insorgenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel territorio di competenza delle Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro è stata emessa l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 93 dell'8 maggio 2009, con la quale sono state istituite le relative zone di protezione e sorveglianza.

VISTA la richiesta prot. n. 2476/SVA del 16/6/2009 del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con la quale chiede la revoca delle zone di protezione e sorveglianza istituite con la predetta Ordinanza Regionale, relativamente al focolaio insorto presso l'Azienda Caterina Giuseppe codice aziendale 060CZ060 epicentro focolaio C/da Maricello del comune di Gizzeria.

VISTA la richiesta prot. n. 738 del 19/6/2009 del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con la quale chiede la revoca delle zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito all'insorgenza di focolai correlati per MVS.

VISTO, altresì, che con la nota n. 2476/SVA del 16/6/2009 è stato trasmesso dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il registro dei controlli clinici e sierologici effettuati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza del focolaio succitato, nonché l'elenco delle aziende ricadenti nelle predette zone con relativi controlli clinici e sierologici.

VISTO, altresì, che con la nota n. 738 del 19/6/2009 è stato trasmesso dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, il registro dei controlli clinici e sierologici effettuati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza del focolaio succitato, nonché l'elenco delle aziende ricadenti nelle predette zone con relativi controlli clinici e sierologici.

CONSTATATO che sono state portate a termine tutte le disposizioni previste dal D.P.R. 362/96 a seguito dell'insorgenza del focolaio di malattia vescicolare dei suini, volte ad escludere la persistente circolazione del virus.

CONSIDERATO che è venuta meno l'esigenza di mantenere le misure profilattiche adottate, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia in quanto i citati controlli clinici e sierologici risultano essere negativi.

RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla revoca totale della precedente Ordinanza n. 166 del 20 luglio 2007.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320.

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995, n. 98.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218.

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista «A» dell'OIE.

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure contro la malattia vescicolare dei suini.

VISTA l'O.M. 26 luglio 2001, «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».

ORDINA

Art. 1

È revocata la precedente Ordinanza n. 93 dell'8/5/2009 relativa all'istituzione della zona di protezione da malattia vescicolare dei suini i territori o parte di essi dei Comuni:

a) Gizzeria – Lamezia Terme, territorialmente di competenza dell'ASP di Catanzaro, ricadenti entro un raggio di Km 3, dall'epicentro del focolaio: «allevamento di Caterina Giuseppe con cod. az. 060CZ060» sito in c.da Maricello comune di Gizzeria (CZ);

b) Platania – Decollatura territorialmente di competenza dell'ASP di Catanzaro, ricadenti entro un raggio di Km 3 epicentro del focolaio: «dell'allevamento della Signora Butera Marianna con cod. az. 099CZ480 sito in località Campochiesa del comune di Platania (CZ);

c) Lamezia Terme – Conflenti – Martirano Lombardo territorialmente di competenza dell'ASP di Catanzaro, ricompresa entro un raggio di Km 3 dalla sede del focolaio: «Allevamento Signora Gallo Paolina» con cod. az. 160CZ112 sito in località Telara, 20 del comune di Lamezia Terme (CZ);

d) Lamezia Terme – Conflenti – Martirano Lombardo territorialmente di competenza dell'ASP di Catanzaro, ricompresa entro un raggio di Km 3 dalla sede del focolaio: «Allevamento Signor Vescio Pasquale» C.F. VSCPQL36E17H742I sito in località Telara, 20 del comune di Lamezia Terme (CZ);

e) Francavilla Angitola – Pizzo Calabro territorialmente di competenza dell'ASP di Vibo Valentia, ricompresa entro un raggio di Km 3 dalla sede del focolaio sito località Eccellente del comune di Francavilla Angitola (VV) (cod. az. 014vv067);

f) Pizzo Calabro – Francavilla Angitola territorialmente di competenza dell'ASP di Vibo Valentia, ricompresa entro un raggio di Km 3 dalla sede dei focolai «Allevamento della Signora Pungitore Carmela con cod. az. 027vv021, «Allevamento del Signor Giampà Natale con cod. az. 027VV26, «Allevamento della Signora Galati Carmela» con cod. az. 027vv027, «Allevamento del Signor Giampà Tommaso» con cod. az. 027VV028, «Allevamento Signora della Bilotta Maria» con cod. az. 027vv029, «Allevamento del Signor Giampà Giuseppe» con cod. az. 027vv030 siti tutti in località Difesa del comune di Pizzo Calabro (VV).

Art. 2

È revocata la precedente Ordinanza n. 93 dell'8 maggio 2009 relativa all'istituzione della zona di sorveglianza da malattia vescicolare dei suini nel territorio o parte di esso dei Comuni ricompresi entro un raggio di 10 Km dalla sede dei focolai di cui all'Art. 1 lettere a), b), c), d), e), f), di seguito elencati: Gizzeria – Lamezia Terme – Falerna – Nocera Terinese – Martirano Lombardo – Conflenti – Platania – Decollatura – Motta S. Lucia – Martirano – San Mango D'Aquino – Soveria Mannelli – Serra-stretta – Feroletto Antico – Curinga – parte del Comune di Maida – San Pietro a Maida – ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Pevidigliano, rica-

dente nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Pizzo Calabro – Francavilla Angitola – Polia – Maierato – Filadelfia – Monterosso Calabro ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Art. 3

I Sindaci dei Comuni di tutte le zone interessate, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Vibo Valentia e gli agenti delle Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, li 20 luglio 2009

Il Presidente
On. Agazio Loiero

Regione Calabria **ORDINANZE DEL PRESIDENTE** **DELLA GIUNTA REGIONALE** **IN VESTE DI COMMISSARIO DELEGATO**

COMMISSARIO DELEGATO

**Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7/7/2006
Emergenza Vibo Valentia**

ORDINANZA n. 95 del 21 maggio 2009

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza del territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

VISTA l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, la quale dispone interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3/7/2006, nonché la nomina del Presidente della Regione Calabria quale Commissario Delegato per il superamento dello stato emergenziale.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 23/2/2009, che dispone la proroga, fino al 6 giugno 2009, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 15 dell'11/1/2007 e n. 23 del 6/4/2007, rispettivamente di delega alla firma dei provvedimenti di competenza del Commissario Delegato e di nomina di coordinatore della struttura Tecnico-Amministrativa dell'ufficio del Commissario Delegato, al Capo Struttura dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale geom. Eugenio Ripepe.

VISTO l'art. 7 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14 luglio 2006 con cui è stata istituita una Struttura Tecnico Amministrativa di supporto, nominata dal Commissario Delegato e composta, oltre che dal Responsabile Tecnico, da 5 unità assunte a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della suddetta ordinanza n. 3531 e 5 unità appartenenti alla Regione Calabria, oltre ad eventuale personale messo a disposizione da altre amministrazioni o dalla medesima Regione.

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 7/2/2006, all'art. 13, invoca che: «Nell'ambito della complessa disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNNL del 14/9/2000, gli Enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'attività e la continuità dell'erogazione dei servizi ed anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento, tra gli altri, a quelli connessi all'area della Protezione Civile, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, di durata determinata nella contrattazione decentrata integrativa».